



# Comune di Calascibetta

(Provincia Regionale di Enna)

Via Conte Ruggero 14 – 94010 Calascibetta

[www.comunecalascibetta.gov.it](http://www.comunecalascibetta.gov.it)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 560 del 18-05-2023

**OGGETTO**

**REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA 429/2023 AD OGGETTO:  
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1  
POSTO, PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE CONTABILE"  
INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, EX CAT. C –  
PROGRESSIONI DI CATEGORIA EX ART. 52, C. 1 BIS, D.LGS.VO 30  
MARZO 2001, N. 165. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA**

**IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI**

Vista la proposta numero 19 del 18-05-2023

**RICHIAMATA** la determina dirigenziale n. 429 del 26/04/2023 di avvio della procedura comparativa per la progressione verticale, in attuazione dell'articolo 52, comma 1bis, d.lgs. n. 165/2001 come modificato dal d. L. N 80/2021, riservato ai dipendenti del comune di Calascibetta, per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale e indeterminato di "istruttore contabile" cat. C. - posizione economica C1, approvazione dell'avviso e dell'allegato modello di domanda e tutti gli atti presupposti;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso di selezione "l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta, nonché di non procedere alla copertura del posto in oggetto qualora non si rilevino le professionalità, le competenze necessarie per l'assolvimento delle mansioni richieste dalla categoria e dalla specifica funzione da ricoprire";
- il CCNL del 16 novembre 2022 ha introdotto procedure di progressioni verticali "speciali", temporalmente limitate alla finestra temporale compresa tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2025, la cui disciplina è invece prevista nel CCNL (si veda art. 13 commi 6, 7, 8), con criteri valutativi e selettivi analoghi a quelli previsti dalla legge, con una parziale deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e con rinvio a regolazioni di maggior dettaglio che dovranno essere adottate dagli enti, previo confronto sindacale;
- con la novella introdotta dall'art. 3 del D.L. 80/2019 – articolo, tra l'altro, rubricato "Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito" – è stato

conferito uno specifico mandato alla contrattazione nazionale di disciplinare, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, sistemi di valorizzazione del personale in servizio, anche in deroga al titolo di studio richiesto dall'esterno, sulla base di criteri volti alla valorizzazione dell'esperienza e della professionalità maturata ed effettivamente utilizzata dall'amministrazione, con le finalità di valorizzazione del personale interno;

- il legislatore ha non solo dato mandato alla contrattazione collettiva di disciplinare "speciali procedure di valorizzazione del personale", ma ha **anche reso possibile lo stanziamento di apposite risorse finanziarie finalizzate a sostenerne l'applicazione, di cui all'art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022)**;
- il citato comma 612 della legge di bilancio per il 2022 prevede, per le amministrazioni statali, uno stanziamento aggiuntivo alle progressioni verticali: l'art. 13, comma 8 del CCNL prevede, infatti, che le risorse in questione siano integralmente destinate alle progressioni verticali speciali poste in essere nella fase di prima applicazione dei nuovi ordinamenti (dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2025);
- sulla base delle richiamate discipline, gli enti hanno dunque la **possibilità di stanziare risorse contrattuali aggiuntive per le procedure speciali di progressione verticale effettuate ai sensi dell'art 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16 novembre 2022 e dell'art. 52, comma 1-bis penultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, in una misura massima dello 0,55% del m.s. 2018 ed in coerenza con i fabbisogni di personale;**

**RITENUTO** di finanziare anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo **0.55% del m.s. dell'anno 2018 e quindi di utilizzare tale fonte di finanziamento, in luogo del totale finanziamento a carico delle capacità assunzionali dell'ente**, evidenziando che tale procedura incrementa le possibilità dei dipendenti di partecipare alla selezione, potendo valorizzare l'esperienza maturata negli anni;

**RILEVATO** che non è ancora scaduto il termine di presentazione delle domande e non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione;

**RICHIAMATA** la giurisprudenza assolutamente prevalente la quale ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione;

**RICHIAMATO** il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990";

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela all'**Avviso di procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto, profilo professionale "Istruttore Contabile" inquadrato nell'area degli istruttori, ex cat. C – progressioni di categoria ex art. 52, c. 1 bis, D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165** indetto con determina n. 429/2023;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27 Aprile 2023 che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025, e successive variazioni;

#### **DETERMINA**

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21-quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., all'**Avviso di procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto, profilo professionale "Istruttore Contabile" inquadrato nell'area degli istruttori, ex cat. C – progressioni di categoria ex art. 52, c. 1 bis, D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165** indetto con determina n. 429/2023;
2. di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all'albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di concorso";
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
5. di dare atto che la procedura comparativa verrà immediatamente riproposta dopo aver adottato gli atti regolamentari, sulla base del nuovo quadro ordanimentale;

**IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI**

F.to ANGELO DI DIO